



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8723 del 2020, proposto da

Emanuela Cangini, Maurizio Cantone, Luca Chiesi, Paolo Genta, Margherita D'Andria, Tiziano Giardini, Nicoletta Protti, Valeria Tosi, Andrea Tretter, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Sandri, Nino Filippo Moriggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per la riforma***

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 6569/2020, resa tra le parti, concernente la

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 - protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2020 il Cons. Giulio Veltri e udito per gli appellanti, l'avvocato Mauro Sandri;

Rilevato che

il ricorso oggetto dell'odierno gravame cautelare ha ad oggetto il decreto ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020, recante "*Adozione del Documento per la Pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021*", il Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, n. 87 "*Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19*", il DPCM del 7 agosto 2020 con tutti i relativi allegati, il Decreto Ministeriale n. 80 dell'8 agosto 2020 relativo all'adozione del "*Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle*

*attività in Presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia"*, nelle parti in cui hanno previsto (tra l'altro):

- il possibile e consistente ricorso alla didattica a distanza;
- la disciplina delle modalità di accesso e uscita da scuola, uscite a orari scaglionati;
- l'obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5°;
- il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso, condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti etc);
- obbligo di mascherina per gli studenti che si muovano all'interno dei locali scolastici;
- altre prescrizioni di carattere limitativo e cautelativo.

Considerato che

L'assunto sul quale fondamentale basa l'appello si compendia: a) nella contestazione, in radice, dell'esistenza di presupposti epidemiologici di una gravità e diffusività tale da poter creare allarme nella popolazione scolastica, nella quale, del resto, non si sarebbero – queste le allegazioni dei ricorrenti – registrati casi di decesso o di ricovero in terapia intensiva; b) nella stigmatizzazione della sproporzione degli interventi di prevenzione imposti, rispetto alla reale diffusività e pericolosità del virus, soprattutto se confrontati con le misure adottate in altri Stati dell'Unione Europea; c) nell'asserita violazione di una serie di precetti costituzionali in materia di diritti fondamentali della persona e dei fanciulli.

Ritenuto che

Il Collegio non ravvisa i presupposti per sospendere gli atti impugnati.

Innanzitutto, la fase di attuale recrudescenza della diffusione epidemiologica, depone oggettivamente in senso opposto rispetto a quanto prospettato dagli appellanti, e verosimilmente il contenimento del contagio entro una certa soglia è causalmente da ricollegare proprio alle misure di prevenzione adottate, ivi comprese quelle applicate in ambito scolastico;

Non è poi conducente né significativa l'allegazione della mancanza di casi di decesso tra la popolazione scolastica, posto che i discenti devono essere monitorati non solo quali potenziali vittime, ma anche e soprattutto quale possibile veicolo di diffusione nelle famiglie;

Quanto all'asserita violazione dei precetti costituzionali in materia di libertà personale e di diritto all'istruzione, non possono che richiamarsi, in questa sede cautelare, i principi affermati dalla Sezione in ordine alla doverosa applicazione del principio di precauzione, nonché di prevalenza del diritto alla salute, ove gli interventi di prevenzione siano scientificamente supportati e limitati allo stretto indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo (*ex plurimis*, Consiglio di Stato decreto n. 3769 del 26 giugno 2020).

Aggiungesi, sul piano del *periculum in mora*, che, rispetto all'epoca di introduzione del ricorso, la situazione epidemiologica si è nettamente aggravata, sì che la richiesta di "radicale" rimozione delle misure di prevenzione invocata dagli appellanti appare *ictu oculi* impraticabile.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 8723/2020).

Condanna gli appellanti, in solido, alla refusione delle spese di lite sostenute per la presente fase cautelare dall'amministrazione, forfattariamente liquidate in €. 2.000, oltre oneri di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Giulio Veltri**

**IL PRESIDENTE**

**Michele Corradino**

**IL SEGRETARIO**